



INFORMAZIONI SENZA BARRIERE
INFORMATION WITHOUT BARRIERS
INFORMATION SANS BARRIÈRE

رکاوٹ سے پاک معلومات
معلومات بدون عقبات

otto
8 per
mille
CHIESA VALDESE
UNIONE DELLE CHIESE METODISTE E VALDESE

IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA IN ITALIA

Com'è strutturato il sistema di accoglienza in Italia?

Il sistema di accoglienza in Italia si articola su più livelli: dobbiamo, infatti, distinguere tra “prima” e “seconda” accoglienza.

“Prima accoglienza” significa l'accoglienza in centri che si occupano di prima assistenza, di identificare le persone migranti e definire la situazione dei documenti.

Ci sono diversi tipi di centri di “prima accoglienza”: “**Hotspot**”, Centri di Prima Accoglienza (**CPA**), Centri di Accoglienza per i Richiedenti Asilo (**CARA**), Centri di Accoglienza Straordinaria (**CAS**). In questi centri vengono garantiti cibo e un luogo sicuro dove dormire, servizi di assistenza sanitaria, mediazione linguistico-culturale e di informazione legale.

“Seconda accoglienza”, invece, significa l'accoglienza in centri che si occupano non solo di garantire una casa dove vivere, ma anche di accompagnare la persona nel suo percorso di formazione e lavoro in Italia e di aiutarla a costruirsi un futuro in Italia.

La seconda accoglienza è erogata dai centri del Sistema di Accoglienza e Integrazione (**SAI**).

Che cosa sono gli “Hotspot”?

Gli Hotspot sono delle strutture di primo soccorso e accoglienza allestite nei punti di sbarco. Qui vengono prese le impronte alle persone che arrivano via mare. Durante la fase di identificazione, il/la cittadino/a straniero/a che vuole chiedere asilo allo Stato

italiano deve esprimere chiaramente la volontà di presentare domanda. Al momento sono attivi 3 Hotspot in Italia: a Lampedusa, a Pozzallo e a Taranto.

Che cosa sono i Centri governativi di Prima Accoglienza?

I centri governativi di prima accoglienza sono strutture presenti in tutta Italia; non solo, quindi, nei luoghi di sbarco. Qui vengono completate le operazioni di identificazione dei nuovi arrivati e viene avviato il percorso per formalizzare la domanda di asilo.

Che cosa sono i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS)?

I CAS sono delle strutture di accoglienza straordinaria. Possono essere attivati dalle Prefetture, assieme ai Comuni, su tutto il territorio nazionale per trovare una veloce soluzione per le persone migranti quando gli arrivi sono numerosi e ravvicinati.

Chi può accedere al sistema SAI?

Possono accedere al SAI:

- le persone a cui è stato riconosciuto l'asilo o la protezione sussidiaria;
- chi ha un permesso per motivi di protezione speciale o casi speciali: cure mediche, protezione sociale, vittime di violenza domestica, calamità, sfruttamento lavorativo;
- i/le neomaggiorenni (18-21 anni) che hanno ottenuto il prosieguo amministrativo (ovvero, l'autorizzazione da parte del Tribunale dei Minorenni a restare in Italia e a ricevere un permesso di soggiorno fino ai 21 anni per completare il percorso di integrazione).

Qual è la differenza tra richiedente asilo e titolare di protezione?

Se sei un/a richiedente asilo, hai un permesso di soggiorno di sei mesi per richiesta asilo e ti trovi in una delle seguenti condizioni:

- stai aspettando di andare in Commissione territoriale per fare l'intervista personale;
- sei già andato in Commissione territoriale e stai aspettando la risposta;
- la Commissione ti ha negato la protezione e hai presentato ricorso.

Se sei titolare di protezione, hai già ricevuto una decisione da parte della Commissione territoriale o del Tribunale, che ti hanno riconosciuto lo *status* di rifugiato/a o un altro tipo di protezione.

I/le richiedenti asilo hanno diritto di accedere al sistema SAI?

Di recente il Parlamento italiano ha approvato la **legge n. 50/2023** che prevede l'esclusione dei/delle richiedenti asilo dal sistema SAI. **Dal 6 maggio 2023**, data di entrata in vigore della legge, i/le richiedenti asilo non hanno più diritto di accedere al SAI, ma potranno essere ospitati/e solo nei centri di prima accoglienza (CPA, CARA, CAS).

La legge prevede delle eccezioni?

Sì. Continuano a poter accedere al sistema SAI:

- i/le richiedenti asilo che hanno fatto ingresso in Italia attraverso corridoi umanitari;
- i/le richiedenti asilo “vulnerabili”;
- i/le cittadini/e afghani/e richiedenti asilo che hanno fatto ingresso in Italia a seguito di operazioni di evacuazione effettuate dalle autorità italiane;
- i/le cittadini/e ucraini/e.

Che cosa si intende per persone “vulnerabili”?

Secondo la legge italiana sono persone vulnerabili:

- i/le minori di 18 anni,
- i/le minori di 18 anni che sono senza genitori in Italia,
- le persone disabili,
- le persone anziane,
- le donne in stato di gravidanza,
- i genitori singoli con figli minori,
- le vittime della tratta di esseri umani,
- le persone affette da gravi malattie o disturbi mentali,
- le persone che hanno subito torture o altre forme gravi di violenza fisica o psicologica.

Cosa succede ai/alle richiedenti asilo che erano già accolti in SAI prima del 6 maggio 2023?

La legge che è entrata in vigore il 6 maggio 2023 **non** si applica ai/alle richiedenti asilo che erano già accolti/e nel SAI prima di quella data e che, quindi, hanno diritto a rimanere nel SAI.

In generale, quali sono i requisiti per accedere al sistema di accoglienza?

Puoi accedere al sistema di accoglienza se non hai risorse sufficienti per il tuo sostentamento, ad esempio se non lavori. Anche se lavori puoi accedere al sistema di accoglienza, purché la somma dei tuoi stipendi da gennaio a dicembre non superi la cifra massima stabilita dalla legge, che si aggira solitamente intorno ai 6.500 euro all'anno. L'accoglienza è garantita anche ad eventuali familiari che ti accompagnino.

Esistono reati che impediscono l'accesso e la permanenza nel sistema di accoglienza?

La legge non prevede espressamente un catalogo di reati che impedisce l'accesso o la permanenza nel sistema di accoglienza. Ci sono però dei reati particolarmente gravi che possono portare al rigetto della domanda di asilo o alla perdita dello *status* di rifugiato/a. In tal caso, si perde anche il diritto all'accoglienza.

Quando può esserti negato lo *status* di rifugiato/a?

Se sei ritenuto/a un pericolo per la sicurezza pubblica, perché sei stato/a condannato/a, con sentenza definitiva, per determinati reati previsti dalla legge; ad esempio, tra i più comuni, i reati in materia di stupefacenti.

Che cosa si intende per sentenza definitiva?

Se vieni considerato/a colpevole di un reato dal Tribunale, puoi chiedere al giudice superiore, la Corte d'Appello, di riesaminare il tuo caso. Se anche alla fine del giudizio di appello vieni considerato colpevole, si dice che sei stato condannato/a con sentenza definitiva. In ogni caso, se sei stato condannato/a con sentenza definitiva, non ti viene automaticamente negato lo *status* di rifugiato/a: questo può avvenire solo quando sei giudicato colpevole di reati molto gravi e di essere un/a cittadino/a pericoloso/a.

Ci sono altri casi in cui può venire limitato il diritto all'accoglienza?

La legge prevede le ipotesi in cui il/la richiedente asilo può essere trattenuto/a in uno dei Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) presenti in Italia. Questo avviene principalmente se il/la richiedente asilo ha riportato condanne, anche non definitive, per determinati reati previsti dalla legge ed è, per questo motivo, considerato/a un pericolo per la sicurezza. Chi si trova in un CPR non può beneficiare delle misure di accoglienza. Tuttavia, anche chi si trova in un CPR ha diritto a ricevere assistenza legale e ha diritto a presentare domanda di asilo.

Se hai già beneficiato delle misure di accoglienza in passato, potrai accedervi anche in futuro?

Se hai già beneficiato in passato dell'accoglienza SAI - chiamata in passato SIPROIMI o SPRAR - e il tuo progetto è finito, non potrai mai più accedervi in futuro. Tuttavia, se hai beneficiato unicamente dell'accoglienza CAS, hai diritto ad accedere al sistema SAI.

Che cosa vuol dire essere all'interno di un progetto di accoglienza?

Vuol dire avere dei diritti, ma anche degli obblighi. Per prima cosa gli operatori e le operatrici del progetto ti leggeranno in una lingua a te comprensibile il cosiddetto "patto di accoglienza", dove sono indicati i servizi erogati dal progetto, i tuoi diritti e i tuoi doveri. Dovrai sottoscrivere il patto.

In generale, quali sono le differenze tra SAI e CAS?

Mentre i titolari dei progetti SAI sono i Comuni, i CAS sono attivati dalle Prefetture.

Ai CAS possono accedere solo i/le richiedenti asilo. Invece, i progetti SAI sono destinati alle persone che hanno già ricevuto una forma di protezione, oltre che ai/alle richiedenti asilo "vulnerabili" e quelli che vi erano già inseriti prima del 6 maggio 2023.

Nei CAS sono garantiti solamente i servizi essenziali, mentre nei SAI sono erogati anche servizi per l'inserimento nella società e nel mondo del lavoro.

Nella maggior parte dei casi, chi è ospitato all'interno di un CAS si trova a vivere in grandi strutture con tante persone. Le persone accolte nel SAI, invece, vivono in piccoli appartamenti, quindi hanno maggiori possibilità di integrarsi con la comunità di abitanti e persone che li circondano.

Quali sono i servizi a cui hai diritto se sei accolto in un progetto SAI?

- Se sei un/a **richiedente asilo**, hai diritto ad avere una stanza in una casa, cibo e altri beni materiali, quali il "pocket money", ovvero un contributo mensile in denaro, varie forme di abbigliamento e prodotti per l'igiene personale e della casa. Inoltre, hai diritto a ricevere servizi di assistenza legale, sanitaria e psicologica, che comprendono l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed eventuali spese ed accompagnamenti presso le strutture medico-ospedaliere, mediazione linguistico-culturale, scuola di italiano e istruzione per i minori, copertura delle spese relative ai trasporti (ad esempio, biglietti del treno, abbonamenti dell'autobus...). Hai diritto a rimanere nel progetto fino all'esito definitivo della tua procedura di asilo.

Non puoi usufruire dei percorsi legati all'integrazione: il progetto di accoglienza non potrà pagare per te corsi di formazione non gratuiti, tirocini ecc. Per quelli dovrai

aspettare il riconoscimento di una forma di protezione da parte della Commissione territoriale o del Tribunale.

- Se, invece, **ti è già stato riconosciuto l'asilo o un'altra forma di protezione**, hai diritto ad usufruire anche dei servizi dedicati alla formazione professionale, alla ricerca di un tirocinio o di un lavoro e alla ricerca di una casa. Puoi rimanere in accoglienza SAI per 6 mesi dal momento in cui ti è stata riconosciuta una forma di protezione; tuttavia, se ci sono particolari esigenze, puoi chiedere di poter restare per altri 6 mesi. È il Servizio Centrale che decide se concedere ancora accoglienza oppure no. All'uscita dal progetto hai diritto a ricevere un contributo per pagare l'affitto del tuo alloggio, oppure un contributo economico se non hai ancora trovato un alloggio.

Che cos'è il Servizio Centrale?

Il Servizio Centrale monitora tutti i progetti di accoglienza attivi sul territorio nazionale, autorizza le spese, valuta se concedere l'accoglienza oltre il tempo previsto a chi ne fa richiesta e dispone, se necessario, la revoca delle misure di accoglienza.

Quali sono i servizi a cui hai diritto se sei accolto all'interno di un CAS?

Hai diritto ai seguenti servizi essenziali:

- vitto e alloggio,
- vestiario e prodotti per l'igiene personale,
- mediazione linguistico-culturale,
- assistenza sanitaria, che comprende l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed eventuali spese mediche e accompagnamenti presso le strutture medico-ospedaliere,
- informativa legale,
- orientamento di base ai servizi del territorio (come, ad esempio, centro per l'impiego, ufficio anagrafe...),
- copertura delle spese relative ai trasporti presso la Questura o la Commissione territoriale (ad esempio, biglietti del treno...).

In seguito all'entrata in vigore della nuova legge, se sei accolto all'interno di un CAS potresti non avere più accesso all'assistenza legale durante tutta la procedura di richiesta asilo, all'insegnamento della lingua italiana e al supporto psicologico. Tuttavia, ci sono molti servizi sul territorio che possono supportarti nel tuo percorso migratorio, come, ad esempio, centri di ascolto, patronati, sportelli informativi messi a disposizione da associazioni: ti consigliamo di cercare i servizi presenti sul territorio in cui vivi e di fare riferimento a questi.

I/le richiedenti asilo accolti in un CAS hanno diritto ad una quota economica periodica?

Sì, le persone accolte in un CAS hanno diritto ad un “pocket money” per le piccole spese personali, pari a 2,5 € circa al giorno. Nel caso di nuclei familiari, l'importo è determinato in relazione al numero dei componenti del nucleo.

Sei un/a minore di 18 anni che si trova in Italia senza genitori. Puoi essere ospitato/a all'interno di un CAS?

Solo al momento dell'arrivo e per un periodo di tempo breve. Devi, infatti, sapere che a te sono dedicati progetti di accoglienza specifici, in grado di dare una risposta adeguata ai bisogni della tua età. A volte capita che le autorità abbiano dei dubbi sulla tua età e che vogliano verificarla. Se alla fine vieni riconosciuto/a come minore di 18 anni, hai diritto ad essere trasferito/a in un progetto di accoglienza per persone della tua età.

Sei entrato/a in un CAS come richiedente asilo e, in un momento successivo, la Commissione ti ha riconosciuto l'asilo o un'altra protezione: puoi rimanere nel CAS?

No. Se hai ricevuto una decisione positiva da parte della Commissione, la tua accoglienza in CAS termina. A questo punto, hai diritto ad essere trasferito nel SAI.

Se la Commissione territoriale ha rigettato la tua domanda di asilo e non ti ha riconosciuto nessuna forma di protezione, puoi rimanere in accoglienza in un CAS?

Sì, ma solo se presenti ricorso, cioè se, con l'aiuto di un/a avvocato/a, chiedi all'autorità giudiziaria (il Tribunale) di riesaminare la tua domanda di protezione internazionale. In questo caso, puoi rimanere in accoglienza in una struttura CAS fino alla risposta del giudice. Attenzione! Il ricorso deve essere presentato nel termine di **30 giorni** o **15 giorni**, a seconda delle motivazioni del diniego. Se anche il Tribunale rigetta la tua domanda di asilo, potrai rivolgerti al giudice supremo, chiamato “Corte di Cassazione”. In questo caso, la permanenza nel CAS è consentita fino alla decisione finale della Corte di Cassazione.

Puoi rinunciare volontariamente all'accoglienza?

Sì. Se sei accolto/a in un progetto SAI o CAS puoi lasciare definitivamente la struttura in cui sei ospitato/a comunicando la tua decisione agli operatori e alle operatrici del servizio. In tal caso, ti assumi la responsabilità di provvedere autonomamente al tuo sostentamento. Questo non incide sulla tua domanda di asilo.

Sei all'interno di un progetto di accoglienza: quali sono i tuoi obblighi?

Devi rispettare il patto e il regolamento di accoglienza firmati all'ingresso nel progetto.

In generale, quali sono i motivi che possono costringerti ad uscire dalla struttura di accoglienza in cui sei ospitato/a?

Potresti essere costretto/a ad uscire dalla struttura di accoglienza in cui sei ospitato/a principalmente per uno dei seguenti motivi:

- non fai ingresso nella struttura a cui sei stato assegnato/a al tuo arrivo in Italia, o te ne allontani per più di 72 ore senza preavviso;
- non ti presenti senza giustificazione all'audizione in Commissione territoriale;
- sei un lavoratore o una lavoratrice e la somma dei tuoi stipendi supera la cifra massima prevista dalla legge (circa 6500 euro all'anno). Se superi tale cifra, lo Stato ti considera in grado di provvedere al tuo sostentamento, e dunque dovrai lasciare l'accoglienza.
- In ogni caso, prima di revocare l'accoglienza, le autorità valuteranno la tua situazione complessiva, soprattutto se hai meno di 18 anni o hai particolari bisogni.

Cosa succede se fai ritorno presso la struttura in cui sei accolto/a dopo un'assenza di più di 72 ore?

Le autorità, ascoltando i motivi per cui ti sei allontanato/a dalla struttura, potranno decidere se farti tornare in accoglienza. Questo avviene solitamente se il tuo allontanamento dalla struttura è stato causato da forza maggiore o da gravi motivi personali.

Quali sono le conseguenze del superamento del limite reddituale annuo?

La Prefettura e il Servizio Centrale svolgono controlli periodici. Se il tuo reddito è superiore al limite di legge, oltre a rischiare di dover rinunciare all'accoglienza, potresti ricevere una multa altissima.

Quali sono le novità introdotte dalla nuova legge?

Prima dell'entrata in vigore della nuova legge, in caso di violazione grave e ripetuta delle regole del progetto di accoglienza o in caso di comportamenti gravemente violenti nei confronti di persone o cose, la Prefettura, ricevuta la segnalazione da parte della struttura di accoglienza, procedeva alla revoca delle misure di accoglienza. Oggi, al posto della revoca, la Prefettura può disporre, oltre al trasferimento in un'altra struttura, la sospensione di alcuni dei servizi erogati dalla struttura di accoglienza oppure la sospensione o la revoca di alcuni benefici economici.

Come avviene la revoca delle misure di accoglienza?

La revoca avviene tramite un provvedimento motivato, che deve essere consegnato all'interessato/a, affinché possa venirne a conoscenza. È in questo momento che cessano le misure di accoglienza. Contro il provvedimento di revoca - così come contro il provvedimento di sospensione - è possibile fare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), rivolgendosi ad un/a avvocato/a. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica della revoca o sospensione.

Se sei un/a richiedente asilo in attesa della risposta della Commissione e ti allontani definitivamente dalla struttura di accoglienza per tua volontà o perché ti è stata revocata l'accoglienza, in che modo ti viene comunicata la decisione della Commissione?

Una volta uscito/a dalla struttura di accoglienza, puoi comunque chiedere aiuto ai tuoi vecchi operatori e operatrici. Ricorda di comunicare ogni tuo successivo cambio di domicilio o residenza al Comune e alla Questura in cui vivi. Segnalare il cambio di domicilio o residenza è importante al fine di continuare a ricevere le comunicazioni della Commissione relativamente alla domanda di asilo. Inoltre, se hai presentato ricorso contro il diniego della Commissione, è importante mantenere, all'uscita dal progetto di accoglienza, i contatti con il/la tuo/a avvocato/a, per conoscere gli sviluppi e l'esito del procedimento in Tribunale.

Scheda realizzata da:

Alessandra Pelliccia, Paola Coppini, Rossella Marvulli.

Con il contributo dell'avv. Arturo Raffaele Covella.